



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

AREA POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 559

del 15/09/2026

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA
DEI VEICOLI SEQUESTRATI CIG: BCECA3B427.**

CIG: BCECA3B427

IL COMANDANTE

VISTI :

- il D.Lgs. 23/06/2011 n.118 ed il DPCM 28/12/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19/8/2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025”;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 07/08/2026 con il quale la sottoscritta è nominata Comandante del Corpo Polizia Locale;

CONSIDERATO che la Polizia Locale durante le attività di Polizia stradale procede al sequestro del veicolo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., quando da una violazione amministrativa consegue la sanzione accessoria della confisca;

PRESO ATTO che, nel caso in cui non sia possibile affidarlo in custodia al proprietario, al conducente o ad altro obbligato in solido, il veicolo deve essere depositato presso un custode-acquirente convenzionato, autorizzato dal Prefetto ai sensi del D.P.R. 571/1982, per essere alienato secondo le procedure fissate dalle norme vigenti;

DATO ATTO che le spese di custodia conseguenti al sequestro amministrativo sono a carico dell'Amministrazione a cui appartiene l'organo accertatore della violazione al C.d.S. e che si riferiscono al periodo che intercorre dalla data del sequestro alla data definitiva di confisca;

VISTE:

- la Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Prima) n. 9394/2015;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17044 del 24/11/2017 del Ministero dell'Interno con oggetto: “Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada. Anticipo degli oneri di custodia in ipotesi di sequestro effettuato da organi accertatori non appartenenti ad Amministrazioni dello Stato. Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Prima) n. 9394/2015;
- la nota prot. n. 58459/17/III-Dep. del 29/11/2017 trasmessa dalla Prefettura di Mantova;

VISTO CHE, alla luce delle vigenti disposizioni in materia, sino al momento dell'avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario, sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, e devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo o al sequestro;

DATO ATTO CHE la ditta Autodemolizioni NOBIS con sede a Roverbella (MN), in via Monte Sabotino, 52 – partita Iva 01715920201 svolge il servizio di rimozione e custodia, in quanto ditta autorizzata dalla Prefettura di Mantova quale custode-acquirente per la provincia di Mantova;

VERIFICATO che alla data odierna sono in corso di definizione diversi sequestri in attesa di definizione da parte della Prefettura di Mantova, sotto il profilo:

- 1) della legittimità giuridica;
- 2) congruità delle spese da rimborsare ed il nulla osta al pagamento delle stesse;

DETERMINA

- **DI IMPEGNARE** sul Bilancio 2026, la somma presunta di € 1.000,00 a favore di:
 - ditta Autodemolizioni NOBIS con sede a Roverbella (MN), in via Monte Sabotino, 52 – partita Iva 01715920201 per i motivi sopra indicati, imputandola come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 1.000, 00	108531230	Rimborso a prefettura spese di sequestri	2026

- **DI COMUNICARE** formalmente al custode-acquirente per la provincia di Mantova, i seguenti dati per l'emissione della fattura elettronica: Comune di Porto Mantovano strada Cisa n. 112/114 – 46047 Porto Mantovano – Partita Iva 00313570202 – codice fiscale 80002770206 – codice univoco ufficio: UFVEKF;
- **DI DARE ATTO** che, con il successivo provvedimento verrà disposta la liquidazione, a seguito della emissione di relativa fattura elettronica;

DI DARE ATTO che:

- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2026;
- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art.4 e ss. il responsabile del procedimento è il Comandante commissario capo dott. ssa Colomba Gloria Zaffino;
- sono state osservate a cura del responsabile di servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- in capo al responsabile di servizio che emette il parere richiesto dal d. lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione trasparente di riferimento nel rispetto del d. lgs. 33/2013, a cura del responsabile del servizio competente;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n.104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Lì, 15/09/2026

IL COMANDANTE

ZAFFINO COLOMBA GLORIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)